

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE TRAPANI

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE

DIRIGENZA MEDICO - VETERINARIA

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

A group of handwritten signatures in black ink, including a large circular signature and several other distinct signatures.


**Sottoscrizione definitiva Contratto Collettivo Integrativo Aziendale
DIRIGENZA MEDICO - VETERINARIA**

A seguito di controllo con esito positivo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa aziendale con i vincoli di bilancio effettuato dal Collegio Sindacale - come da verbale n° 12 del 24.5.2013 - , il giorno 2 del mese di luglio dell'anno **2013** alle ore 15.50, presso la sede centrale dell'ASP di Trapani, giusta convocazione prot. n. 32258 del 25.6.2013, si procede alla sottoscrizione definitiva del Contratto collettivo integrativo Aziendale a valere dal 01.07.2013.


Sottoscrivono il presente CCIA:


Per l'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani

nella persona del Commissario Straordinario:

Dott. Fabrizio De Nicola _____ 

Per le seguenti Organizzazioni sindacali:


ANAAO ASSOMED _____ 

CIMO ASMD _____ 


AAROI _____

C.G.I.L. MEDICI _____

FASSID _____

FM Aderente UIL FPL _____ 

F.V.M. _____

C.I.S.L. MEDICI _____ 

FESMED _____

ANPO ASCOTI - FIALS MEDICI _____

ART. 1**CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA, DECORRENZA, TEMPI E PROCEDURE DI APPLICAZIONE**

Il presente accordo si applica a tutti i dirigenti dei medici, odontoiatri e veterinari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, dipendenti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani.

Lo stesso entra in vigore il giorno successivo alla data di sottoscrizione, previo controllo sulla compatibilità dei costi effettuato dal Collegio Sindacale, fatte salve le decorrenze diverse previste su singoli istituti.


La disciplina di cui al presente titolo si applica a decorrere dal 1.7.2013

ART. 2**CONTINUITA' ASSISTENZIALE, TURNI DI GUARDIA, PRONTA REPERIBILITA' E PIANO DELLE EMERGENZE**

Ai fini della disciplina in materia di continuità assistenziale, turni di guardia, pronta disponibilità e piano delle emergenze, si rinvia al regolamento "Allegato 1", parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 3**DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non previsto dal presente CCIA si rinvia alle vigenti disposizioni legislative nonché alle disposizioni contrattuali nazionali ed integrative aziendali.



ALLEGATO 1



Servizio Sanitario Nazionale
Regione Siciliana

VIA MAZZINI, 1 - 91100 TRAPANI
TEL. (0923) 805111 - FAX (0923) 873745
Codice Fiscale - P. IVA 02363280815

REGOLAMENTO AZIENDALE SULLA CONTINUITA' ASSISTENZIALE TURNI
DI GUARDIA, PRONTA DISPONIBILITA' E PIANO DELLE EMERGENZE
AREA DIRIGENZIALE

CAPO I
Principi generali

Il presente atto si propone di regolamentare l'organizzazione dell'emergenza intra-ospedaliera e territoriale dell'Azienda.

ART. 1

La continuità assistenziale del processo di erogazione delle prestazioni sanitarie deve essere organizzata con gli ordinari turni del personale in servizio sulle 12 ore diurne feriali.

All'uopo tutte le UU.OO. devono prevedere turni di h 12 sui 6 giorni feriali, ivi comprese le UU.OO. territoriali, ove l'organico lo consenta su valutazione dei Capi Dipartimento Territoriali e delle Direzione Mediche di Presidio.

ART. 2

Al fine della migliore efficienza dei servizi aziendali e per assicurare una migliore assistenza ai degenti i servizi ambulatoriali istituzionali sono erogati, quanto più possibile, nelle ore pomeridiane.

ART. 3

Ciascuna U.O. predispone all'uopo i turni di servizio, con il personale in forza all'U.O. assicurandosi che lo stesso raggiunga nell'arco della settimana il debito orario contrattualmente dovuto per l'attività assistenziale (34 ore) e per un totale debito orario annuo contrattuale generale di media pari a 1.454 ore per l'area della dirigenza medica e non medica.

Sono fatti salvi i casi in cui la legge prevede particolari benefici con riduzione del debito orario annuo, e le altre ipotesi previste dai CC.CC.NN.LL.

CAPO II
Servizio di Guardia

ART. 4

La guardia dei dirigenti medici è svolta durante il normale orario di lavoro e cioè all'interno delle 34 ore destinate alle attività assistenziali.

Tutti i dirigenti medici indipendentemente dall'esclusività del rapporto sono tenuti ad assicurare i servizi di guardia. Sono esclusi dall'obbligo di assicurare i turni di guardia i responsabili di struttura complessa.

Nelle strutture afferenti all'area dell'emergenza, possono espletare l'attività i dirigenti medici inquadrati nella disciplina di riferimento ovvero in quella equipollente o affine rispettivamente sulla base dei decreti ministeriali del 30.1.1998 e 31.1.1998 e ss.mm.ii. Per la particolare situazione logistica e considerato l'utilizzo indistinto dei posti letto nel P.O. di Pantelleria, tutti i dirigenti medici possono svolgere servizio nel MCAU.

ART. 5

La presenza del dirigente medico deve essere assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia, oltre che nei Pronto Soccorso, nelle UU.OO. di Anestesia e Rianimazione e nelle seguenti Unità Operative:

- UOC Radiodiagnostica;
- UOC Neonatologia con UTIN
- UOC Ostetricia e Ginecologia;
- UOC Cardiologia con UTIC;
- UOC Pediatria;
- UOC Patologia Clinica (Dirigente medico / Dirigente Biologo / Dirigente Chimico).

ART. 6

Al fine di assicurare la guardia possono essere previsti turni di guardia notturna tra UU.OO. insistenti nella stessa struttura ospedaliera, dalle ore 20.00 alle ore 8.00 e festiva dalle ore 8.00 alle 20.00. La guardia deve essere programmata per area chirurgica e per area medica e comunque per UU.OO. facenti parte dello stesso dipartimento e per aree omogenee.

Al fine di salvaguardare l'integrità psico-fisica dei dirigenti dovrà essere previsto un riposo compensativo di almeno 8 ore dopo lo smonto del turno.

ART. 7

Il numero massimo di letti, in regime ordinario, che una singola guardia dipartimentale potrà coprire, non dovrà superare i 60 posti letto.


ART. 8

Nelle UU.OO. Complesse di cui all'art. 5 è prevista solo la guardia attiva divisionale.

ART. 9

Per garantire la continuità assistenziale l'azienda può ricorrere all'acquisto di prestazioni aggiuntive ai Dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo delle guardie notturne per un massimo del 12% delle guardie notturne complessivamente attivate dall'azienda alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nel rispetto della disciplina vigente in materia.

Dette prestazioni, dopo essere state concordate, assumono carattere di obbligatorietà per il dirigente facente parte della equipe, secondo le modalità operative stabilite.



CAPO III

Pronta Disponibilità area dirigenza medica e non medica

ART. 10

Si fa ricorso all'istituto della Pronta Disponibilità per garantire la continuità assistenziale nelle ore notturne e nei giorni festivi.

Nelle UU.OO. dell'Azienda la Pronta disponibilità è integrativa o sostitutiva della guardia divisionale ed interdivisionale.

Il servizio di pronta Disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente che ha l'obbligo di raggiungere la sede di intervento non oltre 30 minuti dalla chiamata.

ART. 11

I turni di pronta disponibilità devono essere equamente distribuiti tra tutti i dirigenti appartenenti alla medesima disciplina. Nelle UU.OO., ove il numero di personale non consente di garantire la continuità assistenziale con il personale in servizio, possono essere compresi anche i dirigenti di struttura complessa esclusivamente per la pronta disponibilità integrativa, ai quali non spetta però lo straordinario in regime di reperibilità.

ART. 12

Di regola non possono essere previste per ciascun dirigente medico e non medico più di 10 Pronte disponibilità nel mese. L'azienda ha tra suoi obiettivi quelli di modulare la dotazione organica e ove necessario anche l'assetto organizzativo, al fine di non fare superare tale limite. Ove con il personale in servizio non sarà possibile rispettarlo, l'indennità di pronta disponibilità prevista di € 20,66 per un turno di 12 ore sarà maggiorata sino ad un massimo di euro 15,00 dall'11° turno di 12 ore di pronta disponibilità espletato, a consuntivo, entro i limiti delle disponibilità residue del relativo fondo contrattuale.

In ogni caso, in presenza di particolari carenze di organico, non possono essere superate n° 20 pronte disponibilità nel mese, previa acquisizione di disponibilità del personale interessato per i turni dall'11° al 20°.

Esclusivamente per le UU.OO. dell'isola di Pantelleria, previa acquisizione di apposita disponibilità da parte del personale interessato, può essere superato il limite sopra indicato.

ART. 13

Il ricorso alla pronta disponibilità sostitutiva deve essere limitato all'indispensabile e perciò se ne deve prevedere l'istituzione solo nelle Unità Operative ove, per carenza di organico, sia impossibile garantire la guardia attiva.

ART. 14

Giusta art. 62 CCNL/96 delle Aree dirigenziali si prevede l'indennità di € 32,00 per la reperibilità notturna presso le UU.OO. in cui al fine di garantire la continuità assistenziale si farà ricorso ad attività non programmabili per garantire l'assistenza nelle ore pomeridiane/diurne feriali (art. 28 CCNL integrativo 10.2.2004 - art. 16 comma 4 CCNL/2010).

Con cadenza annuale, entro il 30.11. a valere per l'anno successivo, ciascun Direttore di dipartimento, per l'area territoriale, e ciascun Responsabile di Presidio per l'Area Ospedaliera, procederà, sentiti i Responsabili delle strutture complesse di riferimento, a compilare apposito prospetto fornito dall'U.O. Trattamento Economico per la programmazione del Piano delle reperibilità e delle emergenze che, appositamente



fedele



avallato dalla Direzione Aziendale, sarà formalizzato con apposito provvedimento, previa informativa alle OO.SS.

Determinato il fondo per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario, nel rispetto di vigenti CC.CC.NN.LL. nonché delle direttive assessoriali in materia, con il provvedimento di adozione del Piano delle reperibilità e delle emergenze, l'Azienda determinerà, altresì, le quote di risorse del fondo che in relazione alle esigenze di servizio preventivamente programmate ovvero resesi necessarie per fronteggiare situazioni ed eventi di carattere eccezionale, saranno assegnate alle articolazioni aziendali come sopra individuate.

Per l'anno 2013 la formulazione del piano in argomento sarà effettuata entro il 30 giugno c.a.

Quanto sopra, ferma restando ogni diversa organizzazione del lavoro che sarà cura di ciascun Direttore di Dipartimento proporre alla Direzione Aziendale al fine di garantire, comunque, il rispetto della disciplina vigente in materia (D. Lgs. 66/03 e ss.mm.ii.).

Il personale inserito nelle attività non programmabili dovrà rispettare quanto previsto all'ultimo capoverso dell'art. 10 del presente Capo (*il dirigente ha l'obbligo di raggiungere la sede di intervento non oltre 30 minuti dalla chiamata.*)

ART. 15

Il servizio prestato in caso di attività non programmabili di cui al precedente art. 14 dovrà essere rilevato digitando il codice 05 sia in entrata che in uscita del servizio.

Per ogni intervento digitato con il codice 05 il Responsabile dell'U.O. di riferimento avrà cura di predisporre ed inviare agli uffici distrettuali del personale di competenza il foglio di intervento riportando le motivazioni e l'orario d'impiego.

ART. 16

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni contrattuali e/o legislative vigenti nel tempo.

